

La Corte conti ha respinto la richiesta di proroga avanzata dal Cndce

Questionari, nulla di fatto

Il termine per l'invio resterà il 21 marzo

DI MATTEO BARBERO

La Corte dei conti dice no al rinvio del termine per l'invio del questionario relativo al bilancio 2015, che quindi rimane fissato al 21 marzo. È stata, infatti, respinta al mittente la richiesta avanzata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, Gerardo Longobardi, che in una lettera inviata al presidente della Corte aveva sollecitato una proroga della scadenza.

Quest'ultima, in effetti, cade nel pieno dell'ennesimo periodo di super lavoro per gli uffici finanziari di comuni ed enti di area vasta, stretti fra la necessità di completare il riaccertamento ordinario dei residui (il primo con l'applicazione delle nuove regole contabili dettate dal dlgs 118/2011, a parte quello straordinario dello scorso anno) e quella di predisporre il rendiconto 2015 e di impostare il preventivo 2016-2018.

Per entrambi questi adem-

pimenti, la dead-line è al momento fissata al 30 aprile, ma come noto i documenti devono essere pronti al più tardi entro la fine del mese corrente, per dare il tempo ai consiglieri (che li devono approvare) di esaminarli, oltre che ai revisori di esprimere il proprio parere.

Sempre ai revisori spetta anche la compilazione dei questionari relativi alla gestione dello scorso esercizio, secondo le linee guida definite dalla deliberazione della sezione delle autonomie n. 32/Sezaut/2015/Inpr del 30 novembre scorso. Ma di fatto il lavoro preparatorio si scarica sulla spalla dei ragionieri, già oberati da numerose scadenze, oltre a quelle previste dalla legge.

Basti ricordare che, entro il 16 marzo, occorre rispondere all'altro questionario relativo all'indagine conoscitiva sulle modalità di affidamento del servizio di tesoreria, mentre entro il 18 aprile è necessario inviare alla stessa Corte dei conti i dati su debiti fuori



Gerardo Longobardi

bilanci e disavanzi di amministrazione del 2015.

Tornando ai questionari sui preventivi, rimangono per di più irrisolte le «criticità» puntualmente evidenziate nella nota del Cndce. Fra queste, in particolare, spiccano quelle relative al calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Al riguardo, secondo i principi, occorre determinare la media, semplice o pondera-

ta, del rapporto fra incassi e accertamenti dell'ultimo quinquennio e applicare il relativo complemento a 100 agli stanziamenti a rischio insoluto.

Per ciascuno degli anni in cui non si applicavano le nuove regole (in generale, quindi, quelli fino al 2014), è possibile considerare a numeratore la somma delle riscossioni in conto competenza e in conto residui, mentre per gli anni in cui si sono applicate le nuove regole (dl 2015 in poi) vanno conteggiati solo gli incassi di competenza ed eventualmente quelli in conto residui effettuati nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

Tuttavia, il questionario della Corte dei conti sembra ammettere solo il secondo metodo (si veda la tabella 4.5). Esso inoltre sembra dare per scontato che gli enti abbiano utilizzato per tutte le entrate una sola fra le due medie (semplice o ponderata), mentre in molti casi è stato adottato un sistema misto.

AFFARI REGIONALI

Gestioni associate, via ai lavori

DI FRANCESCO CERISANO

Al via i lavori sul riordino delle gestioni associate. Si riunirà stamattina alle 11 in via della Stamperia il tavolo politico-tecnico convocato dal ministro per gli affari regionali e le autonomie (con delega alla famiglia), Enrico Costa, che dovrà vagliare le diverse ipotesi in campo sul futuro dell'associazionismo comunale. All'incontro con il ministro e con il sottosegretario Gianclaudio Bressa parteciperà la task force tecnica istituita da Costa e coordinata dal capo di gabinetto Riccardo Carpino. L'incontro sarà finalizzato a elaborare la proposta degli Affari regionali da portare sul tavolo dei prossimi incontri che si terranno con gli altri dicasteri competenti (ministero dell'interno e dipartimento della Funzione pubblica).

Costa: nel ddl servono misure organiche

Famiglie con figli

Allarme povertà

DI FRANCESCO CERISANO

Il 18,6% delle famiglie italiane con tre o più figli minori (quindi 143 mila famiglie circa per un totale di 375 mila minori) vive in uno stato di povertà assoluta. Nonostante gli assegni familiari. A certificarlo è l'Istat in audizione davanti alle commissioni lavoro e affari sociali della camera sul ddl delega in materia di lotta alla povertà.

Nel 2014 sono state stimate in condizione di povertà assoluta 1 milione e 470 mila famiglie residenti in Italia (il 5,7% del totale). Il fenomeno appare più diffuso nel Sud Italia dove si stimano in condizione di povertà circa 704 mila famiglie (l'8,6% del totale), pari a 1,9 milioni di individui (il 45,5% del totale dei poveri assoluti).

A snocciolare i dati è stata Cristina Freguja, direttore centrale delle statistiche socio-economiche dell'Istat, che ha evidenziato anche il forte calo delle risorse stanziate dai comuni per il welfare. Gli ultimi dati, riferiti al 2013, parlano di un taglio del 4% rispetto al 2010 quando si raggiunse il massimo di spesa (7 miliardi e 127 milioni di euro). Una riduzione di risorse che si spiega con il taglio dei Fondi destinati

a finanziare il welfare locale (in primis il Fondo nazionale per le politiche sociali) ma anche con la contrazione dei trasferimenti erariali ai comuni e con i vincoli del patto di stabilità.

L'Istat ha espresso apprezzamento per il ddl nella misura in cui «coerentemente con quanto già previsto nella legge di stabilità 2016, pone attenzione prioritaria alle famiglie con minori». Secondo il ministro per gli affari regionali, con delega alla famiglia, Enrico Costa, tuttavia, bisogna fare di più. «Il ddl contiene misure utili che, in quanto sganciate tra loro, incidono solo relativamente sulle esigenze più immediate delle famiglie», ha osservato. «Questo provvedimento può essere l'occasione per un riordino complessivo delle misure di sostegno familiare, che attualmente sono prive di un impatto organico e non sono percepite dalle famiglie italiane come frutto di un univoco impegno dello Stato per dare loro prospettive certe di fronte alla crisi e alle difficoltà. Se le famiglie più numerose sono anche le più povere, lo Stato ha il dovere di fare autocritica. Non si può tollerare che la nascita di un figlio costituisca per tante famiglie italiane un passo verso la povertà».

Le piattaforme petrolifere pagano i tributi

Le piattaforme petrolifere sono soggette al pagamento di Ici, Imu e Tasi. I comuni sono legittimati ad accertare le società titolari di questi immobili per recuperare le imposte locali non versate a partire dal 2010. Anche se l'Agenzia delle entrate non ha provveduto ad accertare questi fabbricati e non ha attribuito la rendita, i tributi locali possono essere calcolati sulla base delle scritture contabili prodotte dalle società titolari delle piattaforme e, in caso di mancata collabo-

razione, sui dati di bilancio pubblicati dalle camere di commercio. È questa la posizione espressa dall'Ifel, l'istituto di finanza locale dell'Anci, con una nota dell'11 marzo scorso, con la quale ha condiviso il principio affermato di recente dalla Cassazione.

In effetti, i giudici di legittimità (sentenza 3618/2016) hanno ritenuto che le piattaforme petrolifere vanno accertate e sono soggette al pagamento di Ici, Imu e Tasi. La sentenza pone fine oltre che a un lungo contenzioso anche a un ampio dibattito parlamentare e, pone in rilievo la nota, supera la tesi dell'Agenzia delle entrate, la quale ha sempre ritenuto che le piattaforme petrolifere non fossero soggette all'iscrizione in catasto. Per l'Ifel i comuni, in seguito alla pronuncia della Cassazione, possono svolgere l'attività di accertamento delle imposte locali su questi fabbricati a partire dal 2010. Tra l'altro, sottolinea la fondazione Anci, «l'attività non necessita dell'intervento preventivo dell'Agenzia delle entrate, in quanto la base imponibile può essere valorizzata sulla base delle scritture contabili della società proprietaria, e in caso di mancata

collaborazione, sulla base dei dati di bilancio pubblicati dalla camera di commercio». Del resto, è pacifico che le piattaforme rientrino nel concetto di immobili, essendo saldamente infisse al sottosuolo marino, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 812 del codice civile. Secondo l'Ifel, che si allinea alla sentenza della Cassazione, si tratta di «fabbricati riconducibili al gruppo catastale D e interamente posseduti da imprese».



Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, dunque, non possono rientrare tra gli immobili classificati nella categoria E/9 ed essere considerati esenti dalle imposte patrimoniali immobiliari perché riconosciuti di pubblica utilità. La Suprema corte, con la sentenza 3618/2016, ha definitivamente stabilito che le piattaforme petrolifere, così come le centrali alle quali sono annesse, sono classificabili nella categoria catastale D/7, poiché in questi immobili vengono svolte attività industriali. Pertanto, in attesa dell'iscrizione in catasto delle piattaforme e fino a quando viene attribuita la relativa rendita, Ici, Imu e Tasi vanno determinate utilizzando le scritture contabili dell'impresa. In mancanza di rendita, così come previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 504/1992, la base imponibile deve essere calcolata utilizzando i valori di bilancio. La nota Ifel precisa, infine, che dal 2016 anche per questi immobili la rendita subirà una riduzione, atteso che sono esclusi dall'imposizione i macchinari imbullonati.

Sergio Trovato